

IN SEDE REFERENTE

**(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**

**- e petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2008.

Inizia la discussione generale.

Il senatore **CECCANTI** (PD) ritiene che alcune disposizioni del disegno di legge possano operare in senso radicalmente opposto al fine che ha ispirato l'iniziativa. In particolare, la riproposizione della preferenza sia alla Camera dei deputati che al Senato sembra sottovalutare le conseguenze negative che potrebbero determinarsi soprattutto nelle grandi circoscrizioni elettorali, con particolare riguardo ai rischi di grave inquinamento del voto in ragione delle spese notevolissime occorrenti per sostenere una candidatura.

Si sofferma, quindi, sui limiti ai mandati elettorali previsti dall'articolo 1. Mentre sarebbe ammissibile una limitazione dei mandati per gli incarichi governativi, analogamente a quanto previsto anche in altri ordinamenti e in quello italiano per gli enti territoriali, sarebbe del tutto inedita e probabilmente indebita una compressione dell'elettorato passivo e della libertà di scelta degli elettori.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la sospensione dalla carica per chi sia stato condannato anche in via non definitiva potrebbe violare alcune norme costituzionali, poiché inciderebbe sui diritti politici del cittadino. Altro significato avrebbe l'introduzione di regole volte a limitare la candidabilità nello statuto dei partiti politici o anche in codici di autoregolamentazione.

Il senatore **PASTORE** (PdL) esprime totale dissenso sull'iniziativa legislativa in esame. Ricorda che il diritto elettorale è riconosciuto costituzionalmente, per cui ogni limitazione dei mandati rappresentativi sarebbe incompatibile con gli articoli 51 e 65 della Costituzione. La violazione dei diritti politici si determinerebbe anche ove venisse accolta la proposta di incandidabilità di chi sia stato condannato anche per reati colposi e di lieve entità.

La reintroduzione del voto di preferenza, inoltre, a suo avviso darebbe luogo a fenomeni di corruzione: l'attuale sistema della lista bloccata, per quanto non condivisibile nella sua rigidità, è comunque migliore della proposta avanzata nel testo in esame.

Il **PRESIDENTE** informa che hanno chiesto di intervenire nella discussione diversi senatori e rileva che già dall'inizio del dibattito emergono questioni da approfondire sia sotto il profilo tecnico-giuridico e costituzionale delle disposizioni contenute nella proposta, sia per le inevitabili connessioni con la materia elettorale nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2008.

Inizia la discussione generale.

La senatrice **ADAMO** (*PD*) ricorda che il disegno di legge rappresenta una sollecitazione ad attuare pienamente l'articolo 51 della Costituzione, modificato per tenere conto delle pronunce della Corte costituzionale che avevano censurato le disposizioni di legge ordinaria approvate a suo tempo per favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica. Il principio della democrazia paritaria si basa sulla constatazione che nella società il ruolo delle donne ha avuto una crescita straordinaria: è opportuno che, indipendentemente dalle regole interne che alcuni partiti si sono dati, si introducano norme legislative per favorire l'elezione di un numero maggiore di donne nelle assemblee parlamentari. Anche nei Paesi in cui la partecipazione femminile alla vita politica è maggiore, inizialmente sono stati adottati strumenti legislativi per favorire un'equilibrata partecipazione di uomini e donne.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2038) Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre. Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) illustra l'emendamento 1.1, tendente a completare il riferimento legislativo alle disposizioni che disciplinano la propaganda elettorale. A proposito dell'emendamento 1.2, sottolinea l'opportunità di riferire la fattispecie non solo a chi chiede un favore ma anche a chi lo fa richiedere. Infine, l'emendamento 2.1 prevede che l'interdizione dai pubblici uffici abbia una durata pari a quella della pena detentiva nel caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a 3 anni.

Il presidente **VIZZINI** (*PdL*), relatore, invita il senatore Pardi a ritirare gli emendamenti per ripresentarli in occasione della discussione in Assemblea. In quella sede si potrà valutare anche se trasformarli in ordini del giorno ovvero riferirli ad altri provvedimenti. In tal modo il disegno di legge in titolo potrà essere approvato definitivamente.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) condivide le considerazioni svolte dal Presidente, relatore: ove le proposte di modifica non siano ritenute essenziali, sarebbe più utile approvare tempestivamente il disegno di legge affinché sia attuato a partire dalle prossime scadenze elettorali.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) precisa che il suo Gruppo esprime un giudizio positivo sull'iniziativa legislativa. Le proposte di modifica da lui avanzate insieme ad altri senatori del Gruppo sono dirette esclusivamente a correggere imperfezioni del testo. In ogni caso, accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti con riserva di ripresentarli in Assemblea, in modo da compiere una verifica sull'effettiva utilità di quelle modifiche.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al Presidente, relatore, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE** rileva che il voto della Commissione è stato unanime.